

Delibera n° 2924

Estratto del processo verbale della seduta del
22 dicembre 2009

oggetto:

LR 11/2009 (MISURE URGENTI IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO REGIONALE, SOSTEGNO AL REDDITO DEI LAVORATORI E DELLE FAMIGLIE, ACCELERAZIONE DI LAVORI PUBBLICI). LINEE GUIDA PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE ED INDICAZIONI IN MERITO ALLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE 24 APRILE 2008 (DECRETO TARIFFE AIA).

Renzo TONDO	Presidente	presente
Luca CIRIANI	Vice Presidente	presente
Elio DE ANNA	Assessore	assente
Andrea GARLATTI	Assessore	presente
Vladimir KOSIC	Assessore	presente
Roberto MOLINARO	Assessore	presente
Riccardo RICCARDI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Sandra SAVINO	Assessore	presente
Federica SEGANTI	Assessore	assente
Claudio VIOLINO	Assessore	assente

Daniele BERTUZZI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) in materia di autorizzazione integrata ambientale ;

Visto l'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 59/2005, il quale dispone che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, sono disciplinate con decreto le modalità, anche contabili e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli, stabilendo che gli oneri per l'istruttoria e per i controlli sono quantificati in relazione alla complessità delle attività svolte dall'autorità competente, sulla base del numero e della tipologia delle emissioni e delle componenti ambientali interessate nonché dell'eventuale presenza di sistemi di gestione registrati o certificati;

Visto il decreto ministeriale del 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59), con il quale sono stati determinati gli importi da versare per l'attività istruttoria propedeutica al rilascio, alla modifica, al rinnovo ed al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale nonché per l'attività di controllo di ARPA programmata nel piano di monitoraggio e controllo che costituisce parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale;

Atteso che l'articolo 9, comma 4 del decreto ministeriale 24 aprile 2008 prevede che le Regioni possano, nel rispetto dei principi del decreto stesso ed in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio, adeguare ed integrare le tariffe relative alle istruttorie e ai controlli di ARPA;

Visto l'articolo 3, comma 5, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici) il quale dispone che con deliberazione della Giunta regionale sono definite le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

Rilevata, altresì, la necessità di fornire indicazioni in merito alla compilazione della dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2008;

Su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente e lavori pubblici, delegato alle attività ricreative e sportive

la Giunta regionale all'unanimità,

DELIBERA

1. E' approvato, per le motivazioni indicate in premessa, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, l'allegato recante "Elementi della dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2008" e "Linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008".

2. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

Elementi della dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 24/04/2008.

1. La dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 1 del d.m. 24 aprile 2008 deve essere redatta nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, utilizzando la modulistica scaricabile dal sito ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
2. la dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 1 del d.m. 24 aprile 2008 deve essere allegata alla domanda per il rilascio di autorizzazione integrata ambientale, alla domanda per la modifica sostanziale, alla domanda per il rinnovo periodico dell'autorizzazione già rilasciata;
3. con riferimento alla lettera e) dell'articolo 2, comma 1 del d.m. 24 aprile 2008, deve essere indicato il numero di emissioni in aria relative agli impianti di cui all'articolo 269, comma 14 e di cui all'articolo 272, commi 1 e 5 del d.lgs. 152/2006 come, ad esempio, le torri di raffreddamento, gli impianti di combustione alimentati a metano di potenza tecnica nominale inferiori a 3 MW e gli sfiati e ricambi d'aria adibiti esclusivamente alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro;
4. con riferimento alla lettera f) dell'articolo 2, comma 1 del d.m. 24 aprile 2008, deve essere indicato il numero di emissioni in acqua che non contengono in maniera significativa sostanze inquinanti come, ad esempio, gli scarichi di acque di raffreddamento, gli scarichi in fognatura di acque ad usi civili e le acque di prima pioggia effettivamente non contaminate da contatto con le fasi del processo produttivo;
5. con riferimento alle lettere g) e h) dell'articolo 2, comma 1 del d.m. 24 aprile 2008, devono essere indicate le quantità giornaliere medie, calcolate con riferimento alla capacità massima dell'impianto, di rifiuti pericolosi e non pericolosi in ingresso ed in uscita dall'impianto sottoposti ad operazioni di recupero o smaltimento (R o D).
6. con riferimento alle lettere g) e h) dell'articolo 2, comma 1 del d.m. 24 aprile 2008, in caso di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale, devono essere indicate le quantità giornaliere medie di rifiuti pericolosi e non pericolosi in ingresso ed in uscita dall'impianto sottoposti ad operazioni di recupero o smaltimento (R o D).

Linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24
aprile 2008.

A) ALLEGATO I al d.m. 24 aprile 2008

1. Nel calcolo dei costi istruttori relativi alla componente aria (C_{ARIA}) ed alla componente acqua (C_{H_2O}), di cui ai punti 2 e 3 dell'allegato I del d.m. 24 aprile 2008, le attività non IPPC connesse con le attività industriali di cui all'allegato I del d.lgs. 59/2005 sono associate allo stesso numero di sostanze inquinanti tipicamente e significativamente emesse dall'attività IPPC. Sono escluse dal calcolo eventuali ulteriori attività presenti nello stabilimento;
2. Nel calcolo dei costi istruttori relativi alla componente aria (C_{ARIA}) ed alla componente acqua (C_{H_2O}), di cui ai punti 2 e 3 dell'allegato I del d.m. 24 aprile 2008, si fa riferimento alla tabella, riportata agli stessi punti, che associa il numero di sostanze inquinanti tipicamente e significativamente emesse con l'attività condotta nell'impianto (seconda tabella);
3. Nel calcolo del costo istruttorio relativo alla componente aria (C_{ARIA}) di cui al punto 2 dell'allegato I del d.m. 24 aprile 2008, le emissioni indicate alla lettera e) della dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 1, del d.m. medesimo, sono assimilate a nessun inquinante;
4. Nel calcolo del costo istruttorio relativo alla componente acqua (C_{H_2O}) di cui al punto 3 dell'allegato I del d.m. 24 aprile 2008, gli scarichi indicati alla lettera f) della dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 1 del d.m. medesimo, sono assimilati a nessun inquinante;
5. Nel calcolo del costo istruttorio relativo alla componente rifiuti (C_{RP} e C_{RNP}) di cui al punto 4 dell'allegato I del d.m. 24 aprile 2008, devono essere conteggiate le quantità di rifiuti indicate alle lettere g) e h) della dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 1 del d.m. medesimo ;
6. I costi istruttori di cui al punto 5 dell'allegato I del d.m. 24 aprile 2008, relativi alle ulteriori componenti ambientali da considerare, sono applicati solo agli impianti per i quali, nella tabella riportata allo stesso punto 5, è indicata la necessità di considerare la relativa componente ambientale (seconda tabella). La tariffa per il clima acustico (C_{CA}) non si applica agli impianti per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame, di cui al punto 6.6.a dell'allegato I al d.lgs. 59/2005.

B) ALLEGATO II al d.m. 24 aprile 2008

1. Nel calcolo dei costi istruttori relativi alla componente aria (C_{ARIA}) ed alla componente acqua (C_{H_2O}), di cui ai punti 2 e 3 dell'allegato II del d.m. 24 aprile 2008, alle emissioni presenti nello stabilimento deve essere associato il numero di inquinanti riportato nel piano di monitoraggio e controllo allegato all'autorizzazione integrata ambientale;
2. Nel calcolo del costo istruttorio relativo alla componente aria (C_{ARIA}) di cui al punto 2 dell'allegato II del d.m. 24 aprile 2008, le emissioni indicate alla lettera e) della dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 1 del d.m. 24 aprile 2008, sono assimilati a nessun inquinante;

3. Nel calcolo del costo istruttorio relativo alla componente acqua (C_{H_2O}) di cui al punto 3 dell'allegato II del d.m. 24 aprile 2008, gli scarichi indicati alla lettera f) della dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 1 del d.m. medesimo, sono assimilati a nessun inquinante;
4. Nel calcolo del costo istruttorio relativo alla componente rifiuti (C_{RP} e C_{RNP}) di cui al punto 4 dell'allegato II del d.m. 24 aprile 2008, devono essere conteggiate le quantità di rifiuti indicate alle lettere g) e h) della dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 1 del d.m. medesimo;
5. I costi istruttori di cui al punto 5 dell'allegato II del d.m. 24 aprile 2008, relativi alle ulteriori componenti ambientali da considerare, sono applicati agli impianti per i quali, nella precedente autorizzazione, sono state imposte prescrizioni relative alle componenti stesse.

C) ALLEGATO IV al d.m. 24 aprile 2008

1. Nel calcolo dei coefficienti per le verifiche del rispetto delle prescrizioni in materia di inquinamento atmosferico (C_{ARIA}) e delle acque (C_{H_2O}) di cui all'allegato IV del d.m. 24 aprile 2008, per ogni emissione presente nello stabilimento deve essere considerato il numero di sostanze inquinanti riportate nel piano di monitoraggio e controllo allegato all'autorizzazione integrata ambientale rilasciata;
2. Nel calcolo dei coefficienti per le verifiche del rispetto delle prescrizioni in materia di rifiuti (C_{RP} e C_{RNP}) di cui all'allegato IV del d.m. 24 aprile 2008, devono essere conteggiate le quantità giornaliere medie dei rifiuti in ingresso ed in uscita dall'impianto, sottoposti ad operazioni di recupero o smaltimento (R o D);
3. I coefficienti per le verifiche del rispetto di ulteriori prescrizioni in materia ambientale, sono applicati solo nei casi in cui, nell'autorizzazione integrata ambientale, sia prevista la verifica da parte di ARPA.

D) ALLEGATO V al d.m. 24/04/2008

1. I costi dei prelievi e delle analisi relativi ad inquinanti non compresi nell'allegato V del d.m. 24 aprile 2008, sono calcolati con riferimento al vigente Tariffario Generale di ARPA.

E) Archiviazione della pratica e variazione di ragione sociale

1. L'archiviazione della pratica o la variazione di ragione sociale del gestore, non danno diritto alla restituzione delle somme versate per l'istruttoria e per i controlli di ARPA.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE